

Martedì 11 giugno 2013

- B. considerando che a norma dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea i deputati godono, nel territorio del proprio Stato, delle immunità concesse ai membri del parlamento di detto Stato;
- C. considerando che l'articolo 105, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica di Polonia prevede che nel corso del mandato i deputati al Parlamento possono essere oggetto di procedimento penale soltanto con previa revoca concessa dal Parlamento;
- D. considerando che Jacek Olgierd Kurski è accusato di aver commesso un'infrazione stradale di cui all'articolo 92, paragrafo 1 dell'atto del 20 maggio 1971 che istituisce un codice delle infrazioni (Gazzetta ufficiale polacca 2010, n. 46, sezione 275, versione modificata);
- E. considerando che l'atto di cui Jacek Olgierd Kurski è accusato non ha un legame ovvio e diretto con l'esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo né configura un'opinione o un voto espressi nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;
- F. considerando che l'accusa palesemente non ha legami con la funzione di deputato al Parlamento europeo di Jacek Olgierd Kurski;
- G. considerando che non sussistono motivi per sospettare un *fumus persecutionis*;
1. decide di revocare l'immunità di Jacek Olgierd Kurski;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente al procuratore generale della Repubblica di Polonia e a Jacek Olgierd Kurski.

P7_TA(2013)0237

Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Małgorzata Handzlik

Decisione del Parlamento europeo dell'11 giugno 2013 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Małgorzata Handzlik (2012/2238(IMM))

(2016/C 065/27)

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta di revoca dell'immunità di Małgorzata Handzlik, trasmessa il 3 luglio 2012, dal procuratore generale della Repubblica di Polonia, nel quadro dell'indagine VI DS 312/10 della procura del distretto di Varsavia, e comunicata in Aula il 10 settembre 2012,
- avendo ascoltato Małgorzata Handzlik, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,
- avendo altresì ascoltato Giovanni Kessler, direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e Roger Vanhaeren, direttore generale delle Finanze del Parlamento europeo,
- visti l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
- viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986, del 15 e 21 ottobre 2008, del 19 marzo 2010 e del 6 settembre 2011 ⁽¹⁾,
- visto l'articolo 105 della Costituzione della Repubblica di Polonia,

⁽¹⁾ Sentenza del 12 maggio 1964 nella causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier (Raccolta 1964, pag. 383); sentenza del 10 luglio 1986 nella causa 149/85, Wybot/Faure e altri (Raccolta 1986, pag. 2391); sentenza del 15 ottobre 2008 nella causa T-345/05, Mote/Parlamento (Raccolta 2008, pag. II-2849); sentenza del 21 ottobre 2008 nelle cause riunite C-200/07 e C-201/07, Marra/De Gregorio e Clemente (Raccolta 2008, pag. I-7929); sentenza del 19 marzo 2010 nella causa T-42/06, Gollnisch/Parlamento (Raccolta 2010, pag. II-1135); sentenza del 6 settembre 2011 nella causa C-163/10, Patriciello (Raccolta 2011, pag. I-7565).

Martedì 11 giugno 2013

- visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione giuridica (A7-0195/2013),
- A. considerando che il procuratore generale della Repubblica di Polonia ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Małgorzata Handzlik, deputata al Parlamento europeo, in relazione a un'indagine e a un'eventuale azione giudiziaria concernente un presunto reato;
- B. considerando che, a norma dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;
- C. considerando che l'articolo 105, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica di Polonia prevede che i membri del Parlamento possano essere perseguiti solo previa autorizzazione del Parlamento stesso;
- D. considerando che la richiesta del procuratore generale fa riferimento a procedimenti concernenti un presunto reato ai sensi del codice penale polacco del 6 giugno 1997;
- E. considerando che l'accusa si riferisce nel merito alla tentata violazione dell'articolo 270, paragrafo 1, e dell'articolo 286, paragrafo 1, di tale codice, che riguardano rispettivamente la frode e l'utilizzo di documenti falsificati;
- F. considerando che Małgorzata Handzlik è effettivamente accusata di aver commesso un tentativo di frode contro gli interessi finanziari dell'Unione, presentando presumibilmente documenti falsificati allo scopo di ottenere un rimborso dei costi di partecipazione a un corso di lingue al quale, di fatto, non ha partecipato;
- G. considerando che le presunte azioni non costituiscono opinioni o voti espressi nell'esercizio delle funzioni dei membri del Parlamento europeo a norma dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;
- H. considerando tuttavia che, date le circostanze in cui il procedimento a carico di Małgorzata Handzlik è stato trattato dalle varie autorità interessate, e tenendo conto dell'importo modesto in questione nonché dell'incertezza della natura e della provenienza delle prove, sussistono seri dubbi circa la procedura;
- I. considerando pertanto che in questo caso si può supporre l'esistenza del *fumus persecutionis*;
- J. considerando che l'immunità di Małgorzata Handzlik non dovrebbe quindi essere revocata;
 1. decide di non revocare l'immunità di Małgorzata Handzlik;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente al procuratore generale della Repubblica di Polonia e a Małgorzata Handzlik.

P7_TA(2013)0238

Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Alexander Alvaro**Decisione del Parlamento europeo dell'11 giugno 2013 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Alexander Alvaro (2013/2106(IMM))**

(2016/C 065/28)

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta di revoca dell'immunità di Alexander Alvaro, trasmessa l'8 maggio 2013 dal Ministero federale tedesco della Giustizia, nel quadro di un procedimento pendente dinanzi al Procuratore capo di Colonia (Germania), e comunicata in Aula il 23 maggio 2013,
- avendo offerto ad Alexander Alvaro l'opportunità di essere ascoltato, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,